

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse di:

- **GERARDO ASCOLI** (cod. fisc. SCLGRD80L17F912E), nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 17.07.1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Liperoti (cod. fisc. LPRGTN87P10C352G) giusta procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC *gaetanoliperoti@legalmail.it* nonché al numero di fax 0961.701200;

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (cod. fisc. 50185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma al Viale Trastevere n. 76/a; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (cod. fisc. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55; **UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO** (cod. fisc. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in Salerno alla Via Monticelli n. 1.

Premesso che:

- il ricorrente è docente, assunto a tempo indeterminato nei ranghi del Ministero dell'Istruzione, [in servizio presso l'Istituto di istruzione superiore "Luigi Einaudi" di Magenta](#) ^[Doc. 1], presso il quale ha ininterrottamente svolto la propria attività nell'ambito delle discipline afferenti alla classe di concorso B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni;
- egli, interessato a fare rientro nell'ambito della propria regione di origine (la Campania), [partecipava](#) ^[Doc. 2] alle procedure di mobilità interprovinciale annualmente bandite dall'Amministrazione scolastica, indicando, per quanto è qui d'interesse, come prima scelta la provincia di Salerno e come seconda scelta la provincia di Napoli;



- in data 24.05.2023, in esito alle suddette procedure, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano adottava il [provvedimento prot. 1160](#) ^[Doc. 3], mediante il quale decretava l'avvenuto trasferimento interprovinciale del ricorrente presso l'Istituto tecnico serale "Vitruvio" con sede a Castellammare di Stabia (Napoli), fra i trasferimenti in uscita, ed un [bollettino di analogo tenore](#) (prot. 6799) ^[Doc. 4] risultava pubblicato, in pari data, sul sito *web* dell'A.T. di Napoli, con contestuale [comunicazione](#) ^[Doc. 5] dell'avvenuto trasferimento pervenuta al ricorrente a mezzo posta elettronica;
- successivamente, in data 09.06.2023, il ricorrente apprendeva, mediante la consultazione del sito *web* dell'Amministrazione, che risultava pubblicato un [provvedimento prot. 12385](#) dell'A.T. di Salerno ^[Doc. 6] con cui si decretava la rettifica del proprio trasferimento interprovinciale dalla già assegnata sede dell'Istituto "Vitruvio" di Castellammare di Stabia ad una C.O.E. (cattedra orario esterna) radicata presso l'I.I.S. "Leonardo da Vinci" di Sapri (9 ore), con completamento orario in altro Comune, presso l'I.I.S. "Vico-De Vivo" di Agropoli (9 ore);
- tale rettifica del trasferimento risulta motivata dagli "effetti a cascata" determinati da un [provvedimento di autotutela](#), precedentemente adottato dall'A.T. di Salerno (prot. 10757 del 19.05.2023) ^[Doc. 7], incidente sulla determinazione dell'[organico di diritto](#) ^[Doc. 8] dei posti B014 per l'a.s. 2023/24 di tale ambito provinciale, adottato sulla base del seguente iter argomentativo:
 - nell'ambito dell'originario organico di diritto per l'a.s. 2023/24, era stata inserita una sola cattedra per la classe di concorso B014, a fronte di due docenti titolari, con conseguente dichiarazione di soprannumerarietà di uno dei suddetti docenti, dichiarato perdente posto;
 - tale situazione era determinata dal fatto che l'istituto scolastico di appartenenza del suddetto docente, I.I.S. "Galilei-Di Palo" di Salerno, aveva richiesto ed ottenuto una cattedra B017 (Laboratori di scienze



- e tecnologie meccaniche) in luogo della pre-esistente cattedra B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni);
- tale docente, Giovanni Giannattasio, in conseguenza di tale determinazione dell'organico, veniva trasferito d'ufficio presso l'I.I.S. "Della Corte-Vanvitelli" di Cava de' Tirreni, su C.O.E. (cattedra orario esterna) con completamento orario in altro Comune, presso l'I.I.S. "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme;
 - in data 14.05.2023, tale docente presentava una diffida finalizzata ad ottenere la riconversione del posto B017 richiesto dal proprio istituto (I.I.S. "Galilei-Di Palo" di Salerno) in posto B014, onde consentire la sua permanenza presso la cattedra già ricoperta nell'anno in corso;
 - in data 15.05.2023, **«successivamente alla definizione degli organici»**, l'I.I.S. "Galilei-Di Palo" di Salerno effettivamente domandava all'Ufficio scolastico di riconvertire la cattedra B017 in cattedra B014;
 - l'A.T. di Salerno riteneva di accogliere tale richiesta, intervenendo in autotutela sulla determinazione dell'organico di diritto e così riconvertendo la cattedra B017 in B014, anche in considerazione del fatto che un docente titolare in B017 risultava essere collocato in quiescenza per l'a.s. 2023/24;
- la rettifica dell'organico di cui sopra provocava gli effetti sintetizzati nella seguente tabella;

Docente	Proveniente da	Trasferimento	Rettifica trasferimento
GIANNATTASIO Giovanni	Galilei-Di Palo (Salerno)	Della Corte-Vanvitelli (C.O.E. Cava-Contursi)	Galilei-Di Palo (Salerno)
TIPALDI Davide Matteo	Besta-Gloriosi (Battipaglia)	Leonardo da Vinci (C.O.E. Sapri-Agropoli)	Della Corte-Vanvitelli (C.O.E. Cava-Contursi)
ASCOLI Gerardo	Interprovinciale (Milano)	Vitruvio (A.T. Napoli)	Leonardo da Vinci (C.O.E. Sapri-Agropoli)



- in buona sostanza, la revoca del trasferimento d'ufficio del docente Giannattasio lasciava libera la C.O.E. Cava-Contursi, sulla quale veniva così trasferito il docente Tipaldi, che a sua volta lasciava libera la C.O.E. Sapri-Agropoli;
- per coprire la C.O.E. Sapri-Agropoli si "assecondava" la domanda di trasferimento del ricorrente Ascoli, che aveva ottenuto il trasferimento sulla provincia di Napoli, così riassorbendolo sulla provincia di Salerno (che costituiva la sua prima scelta nella domanda di mobilità).

Considerato che:

- la C.O.E. Sapri-Agropoli risulta composta da 9 ore presso l'I.I.S. "Leonardo da Vinci" di Sapri e da 9 ore presso l'I.I.S. "Vico-De Vivo" di Agropoli, due località [distanti tra loro 80 km](#) [Doc. 9];
- la conformazione di una siffatta cattedra rende estremamente gravoso l'espletamento dell'attività lavorativa del ricorrente, anche in considerazione della complessa conformazione territoriale del Cilento, ove risultano ubicate le due località, innestate in un Parco naturale con collegamenti stradali precari e con linea ferroviaria inadatta al raggiungimento delle rispettive sedi scolastiche in tempistiche ragionevoli;
- quanto ai collegamenti stradali, la statale 18 *Tirrenia inferiore* che collega le due località è soprannominata giornalmisticamente "[strada della morte](#)" [Doc. 10] e richiede oltre due ore di percorrenza (andata/ritorno);
- quanto ai [collegamenti ferroviari](#) [Doc. 11], anch'essi richiedenti circa due ore di percorrenza (andata/ritorno), essi risultano congegnati mediante orari incompatibili con la possibilità di espletare le attività tipicamente pomeridiane di collegio docenti e/o di programmazione, da svolgersi presso entrambe le sedi di Sapri e di Agropoli, secondo le classi di rispettiva pertinenza, indipendentemente dal luogo in cui si è prestato servizio al mattino;
- la situazione di grave difficoltà determinata dalla combinazione delle due suddette sedi in un'unica cattedra è aggravata dal fatto che l'[unica abitazione di proprietà](#) [Doc. 12] ove il ricorrente può trasferire la propria residenza è



ubicata nel comune di Siano, che dista ben 170 km da Sapri ^[Doc. 13], onde il ricorrente non potrebbe giammai – nella descritta situazione – affrontare quotidianamente uno spostamento di siffatta natura, risultando così indispensabile la ricerca ed il trasferimento in un’abitazione in locazione, con conseguente aggravio di spese;

- il ricorrente è coniugato e genitore di una bimba di 6 anni ^[Doc. 14], per cui le esigenze familiari risulterebbero gravemente frustrate in ordine alla possibilità di gestire gli orari di entrata/uscita dalla scuola primaria ^[Doc. 15], in considerazione della situazione lavorativa a tempo pieno anche della propria moglie ^[Doc. 16];
- in definitiva, la C.O.E. Sapri-Agropoli, così come consegnata, si appalesa gravemente pregiudizievole dei diritti del lavoratore ricorrente, sicché egli ha interesse a che venga espunta dall’organico di diritto dell’A.T. di Salerno, con conseguente ripristino del trasferimento del ricorrente presso l’A.T. di Napoli – sede Istituto serale “Vitruvio” di Castellammare di Stabia che, per quanto collocata in provincia diversa da quella di prima scelta, è comunque preferibile rispetto ad una C.O.E. di così irragionevole formazione;
- in alternativa, il ricorrente ha interesse all’espunzione della suddetta C.O.E. Sapri-Agropoli dall’organico di diritto affinché possa essergli riconosciuta una più idonea sede di servizio all’interno dello stesso ambito provinciale.

* * * * *

Ciò premesso e considerato, si espone quanto segue in punto di

DIRITTO

- **PREMESSE IN ORDINE A QUESTIONI PRELIMINARI E DI RITO.**

- **Sulla giurisdizione.**

Benché il presente ricorso sia idoneo ad incidere sulla formazione della dotazione organica dell’Amministrazione resistente, potendosi configurare come rivolto ad aggredire una scelta di macro-organizzazione dell’apparato amministrativo, tradizionalmente afferente alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo, si ritiene – in ragione del consolidato orientamento del Giudice del



riparto, secondo cui, per la determinazione della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale – che la presente controversia spetti alla cognizione del Giudice Ordinario.

Ciò in quanto l'interesse del ricorrente scaturisce dal provvedimento di mobilità dello stesso ed è volto all'eliminazione, ovvero – più propriamente – alla disapplicazione dell'atto di macro-organizzazione presupposto, al fine di ottenere la sede di servizio che gli spetterebbe in assenza del provvedimento macro-organizzativo di cui il Giudice Ordinario può, *incidenter tantum*, statuire l'illegittimità senza effetti *erga omnes*, e disporne – ai fini della posizione soggettiva del richiedente – la disapplicazione.

In definitiva, *«devono ritenersi attratte nella competenza del giudice ordinario anche tutte le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ai fini del loro annullamento, nella sostanza siano dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro, [...]»; in altri termini, in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, qualora si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita soltanto l'instaurazione del giudizio ordinario, nell'ambito del quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2» (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., nn. 1807/2003, 3508/2003, 22990/2004, 6635/2005, 21592/2005, 26799/2008).*

In fattispecie analoga, il decreto con cui il dirigente dell'A.T. determina le dotazioni organiche del personale docente è stato ritenuto non riconducibile alla categoria degli atti di macro-organizzazione (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 24.01.2023, n. 41).

- Sulla competenza territoriale.

Quanto alla competenza territoriale, benché il ricorso sia idoneo a sindacare attività svolte dagli uffici periferici campani dell'Amministrazione ministeriale nonché ad incidere su un rapporto di lavoro destinato ad esplicarsi, con decorrenza 01.09.2023, presso *quel* diverso ambito territoriale, la competenza inderogabile ex art. 413 c.p.c. va radicata presso il Giudice della sede di effettiva prestazione di servizio al momento dell'introduzione della domanda, stante il principio generale di



cui all'art. 5 c.p.c. («*La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo*»).

Poiché il ricorrente, a tutt'oggi e sino al 31.08.2023, presta servizio presso l'I.I.S. "Luigi Einaudi" di Magenta, la cognizione spetta al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano.

- Sull'insussistenza di terzi interessati.

La presente controversia non è destinata ad incidere sulla posizione giuridica soggettiva di soggetti terzi, risultando inidonea a produrre "effetti a cascata".

Il precipuo effetto dell'accoglimento della domanda, infatti, è quello di sottrarre una cattedra afferente alla c.d.c. B014 nell'A.T. Salerno alla disponibilità dei trasferimenti interprovinciali (per l'inidonea conformazione della C.O.E. Sapri-Agropoli ovvero, in alternativa, per la tardiva rettifica delle disponibilità, avvenuta «dopo la definizione degli organici» e dunque in violazione dell'art. 8, comma 4, C.C.N.I. 18.05.2022 in materia di mobilità del personale docente), e così ristabilire lo *status quo ante*-esercizio dei poteri di autotutela dell'A.T. di Salerno, ripristinando l'originario trasferimento del ricorrente sull'A.T. di Napoli – sede Istituto serale "Vitruvio" di Castellammare di Stabia, sede che – *medio tempore* – non è stata assegnata ad alcun altro docente nell'ambito delle procedure di mobilità e che verrebbe coperta con supplenze per l'a.s. 2023/24 e, ove confermata nel nuovo organico di diritto dell'anno successivo, andrebbe a formare oggetto di nuovi trasferimenti soltanto per l'a.s. 2024/25.

Allo stato, dunque, non sono ipotizzabili posizioni di terzi, concernenti diritti o interessi contrapposti a quelli fatti valere dal ricorrente nell'ambito del presente giudizio, la cui eventuale definizione entro i pur ristretti termini dell'inizio dell'a.s. 2023/24 risulterebbe idonea ad evitare ogni forma di pregiudizio tanto per il lavoratore tanto per l'Amministrazione datoriale.

* * *



- **ILLEGITTIMITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLA C.O.E. B014 SAPRI-AGROPOLI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, O.M. 09.07.1996, DELL’ART. 6, O.M. 19.03.1997, DELL’ART. 19, D.P.R. 81/2009 – VIOLAZIONE DEL CRITERIO DELLA FACILE RAGGIUNGIBILITÀ – INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI PER LA DEROGA.**
-

Il ricorrente, in forza all’originaria determinazione organica degli ambiti territoriali presso i quali ha chiesto di ottenere la mobilità interprovinciale, verificata l’insussistenza di cattedre B014 presso l’A.T. di Salerno (prima scelta), era stato trasferito su una cattedra B014 presso l’A.T. di Napoli (seconda scelta), in specie presso l’Istituto serale “Vitruvio” di Castellammare di Stabia.

A seguito di una rettifica in autotutela operata dall’A.T. di Salerno consistente nell’eliminazione di una cattedra B017 e nella sua conversione in cattedra B014, i posti in B014 sono aumentati di una unità, e ciò ha consentito di far conseguire al ricorrente il trasferimento presso l’A.T. di Salerno.

La cattedra assegnata al ricorrente, tuttavia, consiste nella suddetta C.O.E. Sapri-Agropoli, ritenuta avere una conformazione talmente lesiva e pregiudizievole (oltre che *contra legem*) che il ricorrente ha interesse a ripristinare lo *status quo ante*, ossia la precedente assegnazione presso l’A.T. di Napoli, in quanto comunque afferente su unica sede di lavoro che consente una più armoniosa esplicazione della prestazione lavorativa.

Risulta documentalmente provato, dalla stessa *consecutio* dei bollettini pre e post rettifica, che il ricorrente ha conseguito il trasferimento interprovinciale su Salerno **soltanto** in virtù della formazione – nell’organico di diritto di tale ambito territoriale – della suddetta C.O.E. e che, invece, laddove tale C.O.E. non ci fosse stata e dunque vi fosse stata una cattedra B014 in meno nel suddetto organico, il ricorrente sarebbe stato assegnato all’ambito provinciale di Napoli (sede di Castellammare).

Così qualificato l’interesse ad agire, dev’essere contestata la manifesta illegittimità della formazione della C.O.E. Sapri-Agropoli in quanto violativa dei principi posti a presidio della residuale ed eccezionale possibilità dell’Amministrazione scolastica di costituire cattedre con completamento orario esterno, tanto più ove la sede di completamento sia ubicata in Comune diverso da quello della sede principale.



Sul punto:

- l'art. 7, comma 2, lett. d), [O.M. n. 332 del 09.07.1996](#) ^[Doc. 17], così prescrive:
«[...] esaurite le precedenti operazioni si potrà procedere agli ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente raggiungibili possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque di regola a distanza non superiore ai 30 km; il superamento di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti, nei casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido e agevole»;
- l'art. 6, comma 6, [O.M. 191 del 19.03.1997](#) ^[Doc. 18], ribadisce: *«La cattedra orario esterna può essere istituita sempreché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio»;*
- l'art. 6, comma 8, O.M. 19.03.1997, aggiunge: *«Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare nell'assolvimento degli obblighi di servizio»;*
- l'art. 19, comma 2, [D.P.R. 81 del 20.03.2009](#) ^[Doc. 19], conferma: *«Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità».*

Non v'è dubbio che l'ordinamento scolastico rappresenti e percepisca le cattedre esterne come fonte di disagio per il titolare, tanto più che esse «devono comunque essere modificate» ove il titolare abbia obiettive difficoltà ad assolvere il servizio, e ne consente la costituzione entro ristretti limiti ancorati al criterio della “facile raggiungibilità”, individuando quale parametro per dare sostanza a tale criterio, l'ubicazione ad una distanza «di regola non superiore ai 30 km», prescrivendo che il superamento di tale distanza, soggetto ad onere di motivazione particolarmente pregnante, può comunque avvenire «entro ristretti limiti».

Il **Consiglio di Stato** (v. Sez. VI, 10.05.2013, n. 2552) ha avuto modo di avvalorare la tesi, sostenendo che *«la corretta individuazione del numero di insegnanti da*



immetter in ruolo presuppone, infatti, anche il rispetto dei criteri previsti dall'art. 29 del D.M. n. 331 del 1998, a norma del quale è necessario, per la costituzione di un posto in organico, che le predette ore siano concentrate da una a tre scuole su massimo di due comuni di facile raggiungibilità distanti fra loro non più di 30 chilometri (valutazione riaffermata, più di recente, da **T.A.R. Lazio, Roma**, Sez. III-Bis, 08.07.2021, n. 8132).

Sulla stessa lunghezza d'onda, il **Tribunale di Taranto** (29.10.2019, n. 3595, *est. De Napoli*) ha ritenuto di confermare la validità di una C.O.E. istituita tra due sedi ubicate in Comuni diversi in ragione della loro distanza inferiore a 30 km, mentre il **Tribunale di Paola** (09.03.2018, n. 173, *est. Cozzolino*) ha ritenuto che due distinti spezzoni orari della stessa classe di concorso dovessero legittimamente rimanere distinti e non abbinati in un'unica cattedra in quanto le rispettive scuole distavano tra loro 85 km, ben oltre i 30 km consentiti dalla suesposta normativa.

Il caso si attaglia esattamente a quello di specie, dove le due sedi scolastiche di Sapri e di Agropoli risultano distanti circa 80 km, una distanza ben superiore ai 30 km "di regola" previsti come limite legale alla costituzione dell'abbinamento in C.O.E., distanza talmente eccessiva da non potersi ritenere rientrante in quei «limiti ristretti» che consentirebbero di derogare alla regola in presenza di talune (pure insussistenti, nel caso di specie) condizioni.

Le condizioni che consentirebbero la deroga al limite dei 30 km, «entro limiti ristretti», sono che «le sedi degli istituti interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido e agevole».

Ciò, lo si espone *ad abundantiam*, non sussiste nel caso di specie, atteso – in primo luogo – che la distanza di 80 km tra le due sedi appare essere ben superiore al ristretto margine di operatività («entro limiti ristretti») della deroga in questione, risultando evidente come le disposizioni invocate intendessero riferirsi a situazioni relative a lievi sforamenti del criterio dei 30 km, e non certo ad una distanza pari quasi al **triplo** di quella legale, che – pertanto – va considerata *contra legem* in radice.

In secondo luogo, il tenore delle disposizioni di cui sopra lascia intendere chiaramente che, ai fini dell'operatività della deroga (e comunque quale parametro di valutazione del criterio di "facile raggiungibilità"), deve aversi riguardo a collegamenti «rapidi» e «agevoli».



Nel caso di specie, è radicalmente da escludere la possibilità di utilizzo del mezzo di trasporto proprio (automobile) in quanto, oltre ad essere così esposto ad un'usura estrema, esporrebbe il lavoratore ai rischi di un viaggio oltre misura su una via di comunicazione stradale del tutto inadeguata e precaria, dovendosi percorrere 80 km di un tragitto montano e scosceso, su una via, la strada statale 18 *Tirrenia Inferiore*, giornalmisticamente nota come "*strada della morte*" per l'elevato numero di incidenti stradali che quotidianamente vi si verificano.

Anche l'utilizzo del collegamento ferroviario è tutt'altro che rapido ed agevole, in quanto la linea esistente tra le stazioni di Sapri e quella di Agropoli-Castellabate comunque impiega circa due ore di percorrenza (andata/ritorno), senza considerare l'assenza di collegamenti urbani tra le rispettive stazioni ferroviarie e gli istituti scolastici, trattandosi, Sapri e Agropoli, di due Comuni, rispettivamente di piccola e modesta dimensione (6.000 e 20.000 abitanti) privi di servizi di trasporto pubblico urbano, sicché il ricorrente dovrebbe – a piedi – raggiungere la scuola dalla stazione.

In terzo luogo, dovendosi avere riguardo alle «obiettive difficoltà per il titolare» nell'espletamento degli obblighi di servizio, emerge la condizione individuale del ricorrente che, in provincia di Salerno, dispone di un'abitazione di proprietà nel Comune di Siano, distante ben 170 km da Sapri (sede principale di servizio in cui è incardinata la cattedra in contestazione), talmente distante – e con l'aggravante delle descritte difficoltà topografiche – da rendere impraticabile un pendolarismo quotidiano.

Pertanto, il ricorrente, coniugato e genitore di una bimba minore, dovrebbe stabilire la propria residenza familiare in un luogo diverso da Siano e più incline all'illogico pendolarismo determinato dall'assegnazione sulle sedi di lavoro di Sapri e Agropoli, con l'aggravio delle spese tipico della presa in locazione di un'abitazione nonché con ripercussioni sull'equilibrio familiare, in ragione del fatto che il proprio coniuge, con decorrenza 01.09.2023, avrà sede di servizio, quale docente, a Lanzara di Castel San Giorgio (8 km da Siano, luogo in cui poter trasferire la residenza, ma 170 km da Sapri).

Ma le obiettive difficoltà sono anche connaturate alla stessa possibilità di garantire un perfetto espletamento degli obblighi di servizio, tenuto conto che, se anche la C.O.E. fosse organizzata nel senso di prevedere intere giornate di servizio a



Sapri e intere giornate di servizio ad Agropoli (senza ulteriori spostamenti interni tra le sedi), vi sono comunque le attività tipicamente pomeridiane di collegio docenti e/o di programmazione, da svolgersi presso entrambe le sedi di servizio, secondo le rispettive programmazioni degli istituti, contemplando necessariamente plurimi e insostenibili spostamenti.

* * *

In definitiva, si ritiene che la suddetta C.O.E., per come consegnata, non possa reggere ad un **vaglio di logicità e coerenza** con la normativa posta a presidio della materia, difettando – in maniera a tratti macroscopica – sia il requisito della «facile raggiungibilità» sia quello della deroga al limite legale di 30 km di distanza, operante solo «entro limiti ristretti» (e dunque non laddove la distanza ecceda di quasi tre volte quella da porsi a parametro di valutazione) e solo in presenza dei caratteri di «rapidità» e «agevolezza» dei collegamenti.

Non paiono esservi dubbi sul fatto che l'istituzione di una C.O.E. rappresenti una facoltà eccezionale e residuale per l'Amministrazione datoriale e che l'adibizione di un lavoratore dipendente a tale (particolare) sede di servizio sia vista dalla stessa Amministrazione come elemento di disagio per il lavoratore stesso, dovendo «comunque essere modificate» le cattedre esterne che evidenzino obiettive difficoltà per titolare, sicché ogni possibilità di deroga concessa agli Uffici scolastici per la loro istituzione deve essere interpretata in senso restrittivo.

* * *

- **INDISPONIBILITÀ DELLA CATTEDRA AI FINI DELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 4, C.C.N.I. MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE.**

Vi è anche un'altra ragione per cui, anche nella residuale ipotesi in cui la C.O.E. di cui sopra dovesse ritenersi legittimamente conformata, l'ulteriore posto B014 frutto della rettifica in autotutela dell'organico dell'A.T. di Salerno **non poteva concorrere** alla formazione dell'organico di diritto per l'a.s. 2023/24 e, vieppiù, **non poteva essere considerato disponibile** per le operazioni di mobilità.



Le operazioni di mobilità, infatti, si sono svolte secondo le regole dettate dal [C.C.N.I. 18.05.2022](#) ^[Doc. 20], valido per il triennio 2022/23 - 2023/24 - 2024/25, il cui art. 8 comma 4 prescrive testualmente: «Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali».

Nel caso di specie, con [circolare](#) prot. 2174 del 09.02.2023 dell'A.T. Salerno ^[Doc. 21], ai Dirigenti scolastici è stato comunicato il termine del **2 marzo 2023** per la trasmissione delle cattedre e dei posti all'Ufficio onde poter consentire l'inserimento sul sistema informativo (SIDI).

Con [O.M. n. 36 del 01.03.2023](#) ^[Doc. 22], che regola la mobilità del personale docente per l'a.s. 2023/24, è stato infatti stabilito, all'art. 2 («Termini per le operazioni di mobilità»), al comma 4, lett. a, che «per il personale docente per tutti i gradi di istruzione [...] il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il **27 aprile 2023**».

In nessun caso, stante il chiaro disposto dell'art. 8 comma 4 C.C.N.I., dunque, poteva essere ritenuta disponibile – ai fini della mobilità – l'ulteriore cattedra B014 (che ha determinato la rettifica del trasferimento del ricorrente da I.S. "Vitruvio" a C.O.E. Sapri-Agropoli), in quanto non trasmessa al sistema informativo SIDI entro il termine (del 2 marzo, o comunque del 27 aprile) fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.

La circostanza è provata documentalmente.

Leggendo il provvedimento prot. 10757 del 19.05.2023 dell'A.T. Salerno, emerge quanto segue:

- nell'ambito dell'originario organico di diritto per l'a.s. 2023/24, era stata inserita **una sola cattedra** per la classe di concorso B014, a fronte di due docenti titolari, con conseguente dichiarazione di soprannumerarietà di uno dei suddetti docenti, dichiarato perdente posto;
- tale situazione era determinata dal fatto che l'istituto scolastico di appartenenza del suddetto docente, I.I.S. "Galilei-Di Palo" di Salerno, aveva richiesto ed ottenuto una cattedra B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche) in luogo della pre-esistente cattedra B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni), **così come regolarmente trasmesso al SIDI**;



- il docente soprannumerario, Giovanni Giannattasio, in conseguenza di tale determinazione dell'organico, veniva trasferito d'ufficio presso l'I.I.S. "Della Corte-Vanvitelli" di Cava de' Tirreni, su C.O.E. (cattedra orario esterna) con completamento orario in altro Comune, presso l'I.I.S. "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme (per brevità, "C.O.E. Cava-Contursi");
- **in data 15.05.2023, «successivamente alla definizione degli organici»**, l'I.I.S. "Galilei-Di Palo" di Salerno domandava all'Ufficio scolastico di riconvertire la cattedra B017 in cattedra B014 e l'A.T. di Salerno riteneva di accogliere tale richiesta, intervenendo in autotutela sulla determinazione dell'organico di diritto e così riconvertendo la cattedra B017 in B014, anche in considerazione del fatto che un docente titolare in B017 risultava essere collocato in quiescenza per l'a.s. 2023/24;
- la rettifica dell'organico di cui sopra provocava gli effetti sintetizzati nella seguente tabella;

Docente	Proveniente da	Trasferimento	Rettifica trasferimento
GIANNATTASIO Giovanni	Galilei-Di Palo (Salerno)	Della Corte-Vanvitelli (C.O.E. Cava-Contursi)	Galilei-Di Palo (Salerno)
TIPALDI Davide Matteo	Besta-Gloriosi (Battipaglia)	Leonardo da Vinci (C.O.E. Sapri-Agropoli)	Della Corte-Vanvitelli (C.O.E. Cava-Contursi)
ASCOLI Gerardo	Interprovinciale (Milano)	Vitruvio (A.T. Napoli)	Leonardo da Vinci (C.O.E. Sapri-Agropoli)

- in buona sostanza, la revoca del trasferimento d'ufficio del docente Giannattasio lasciava libera la C.O.E. Cava-Contursi, sulla quale veniva così trasferito il docente Tipaldi, che a sua volta lasciava libera la C.O.E. Sapri-Agropoli, assegnata al ricorrente Ascoli.

Tale movimentazione è frutto della tardiva istituzione di una cattedra B014 in luogo della preesistente cattedra B017, già presente (come SAIS046001 "Galilei-Di Palo" B017) nell'atto [prot. 10333 del 12.05.2023](#) ^[Doc. 23], con cui erano state rese note le disponibilità dei posti per i trasferimenti, ma poi soppressa mediante tardiva



rettifica dell'organico (v. [provvedimento prot. 10950 del 23.05.2023](#) dell'A.T. Salerno) [Doc. 24].

E infatti, tale istituzione è avvenuta il 15.05.2023, e dunque oltre la data ultima del 27.04.2023, fissata dall'ordinanza ministeriale per la comunicazione dei posti disponibili al SIDI), cattedra – dunque – manifestamente inutilizzabile ai fini della mobilità, stante il disposto dell'art. 8, comma 4, C.C.N.I. 18.05.2022.

Anche in tal caso, dunque, emerge l'illegittimità dell'assegnazione di sede del ricorrente.

* * *

Si dà atto che le doglianze contenute nel presente ricorso sono state previamente avanzate nei confronti dell'Amministrazione, presentando [istanza di conciliazione](#) [Doc. 25] ai sensi dell'art. 135, C.C.N.L. 29.11.2007, in data 12.06.2023, acquisita al prot. 12614 dell'A.T. Salerno, che ne ha pubblicato [avviso](#) in data 16.06.2023 [Doc. 26].

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, il prof. Gerardo Ascoli, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
affinché voglia accogliere – *contrariis reiectis* – le seguenti

CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, disapplicare i provvedimenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Campania – Ufficio X – A.T. Salerno mediante i quali è stato determinato l'organico di diritto per le scuole secondarie di 2° grado, nella parte in cui prevedono l'istituzione della C.O.E. B014 presso I.I.S. "Leonardo da Vinci" di Sapri, con completamento orario presso I.I.S. "Vico-De Vivo" di Agropoli, ovvero accertare e dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare o disapplicare il provvedimento prot. 12385 del 09.06.2023 dell'A.T. Salerno nella parte in cui ritiene "disponibile" la cattedra B014 istituita successivamente alla definizione degli organici ai fini della mobilità del personale docente;



- per l'effetto, accertare e dichiarare (e dunque, ripristinare) il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento sulla provincia di Napoli – Istituto tecnico serale “Vitruvio” di Castellammare di Stabia;
- ovvero per l'effetto, in alternativa, condannare l'Amministrazione resistente ad assegnare al ricorrente un'altra sede di servizio, conforme alla legge, all'interno dell'Ambito territoriale di Salerno.

Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.

Salvis iuribus.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

- 1) Attestato di servizio del ricorrente;
- 2) Domanda di trasferimento per l'a.s. 2023/24;
- 3) A.T. Milano prot. 1160 del 24.05.2023: bollettino trasferimenti in uscita;
- 4) A.T. Napoli prot. 6799 del 24.05.2023: bollettino trasferimenti in entrata;
- 5) Comunicazione trasferimento a mezzo P.E.O. del 24.05.2023;
- 6) A.T. Salerno prot. 12385 del 09.06.2023: rettifica trasferimenti;
- 7) A.T. Salerno prot. 10757 del 19.05.2023: autotutela;
- 8) A.T. Salerno prot. 10742 del 19.05.2023: dotazione organica;
- 9) Mappa Sapri-Agropoli;
- 10) Articolo di giornale;
- 11) Collegamenti ferroviari Sapri-Agropoli;
- 12) Visura catastale per soggetto;
- 13) Mappa Siano-Sapri;
- 14) Certificato di stato di famiglia;
- 15) Nulla osta scolastico figlia minore;
- 16) Comunicazione sede di lavoro coniuge;
- 17) Ordinanza Ministeriale n. 332 del 09.07.1996;
- 18) Ordinanza Ministeriale n. 191 del 19.03.1997;
- 19) D.P.R. n. 81 del 20.03.2009;
- 20) C.C.N.I. mobilità del 18.05.2022;
- 21) A.T. Salerno prot. 2174 del 09.02.2023: circolare termini;
- 22) Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01.03.2023;
- 23) A.T. Salerno prot. 10333 del 12.05.2023: disponibilità per trasferimenti;



24) A.T. Salerno prot. 10950 del 23.05.2023: rettifica B017;

25) Istanza di tentativo di conciliazione del 12.06.2023;

26) A.T. Salerno prot. 13019 del 16.06.2023: avviso conciliazione.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Catanzaro/Milano, 23 giugno 2023

Avv. Gaetano Liperoti

